

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 agosto 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 marzo 1996, n. 12.

Provvedimenti a favore dell'Associazione «Centro di accoglienza Padre Nostro» Pag. 2

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1996, n. 18.

Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978 n. 440: «Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate» Pag. 2

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1996, n. 19.

Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 e alla legge regionale 16 giugno 1978 n. 28, recanti interventi finanziari a favore dell'artigianato Pag. 5

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 1996, n. 8.

Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia. Pag. 6

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 19.

Adeguamento alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 nonché disposizioni inerenti il Consiglio regionale, il Fondo Investimenti Piemonte e il cofinanziamento di regolamenti comunitari. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 20.

Seconda integrazione alla legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996». Pag. 8

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 21.

Modificazione dell'articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 «Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale» Pag. 9

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22.

Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 23.

Modifica alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 «Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici». Pag. 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 maggio 1996, n. 11.

Regolamento regionale relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in applicazione dell'art. 20, comma 3, della L.R. 28 giugno 1994, n. 26 Pag. 13

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 marzo 1996, n. 12.

Provvedimenti a favore dell'Associazione «Centro di accoglienza Padre Nostro».*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 15 del 2 aprile 1996)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per agevolare la concreta opera di rimozione delle condizioni di degrado che favoriscono la diffusione del fenomeno mafioso e per contribuire allo sviluppo della coscienza civile contro la mafia, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere annualmente per il triennio 1996-1998 all'associazione «Centro di accoglienza Padre Nostro», con sede a Palermo, via Brancaccio n. 461, la somma di lire 150 milioni quale contributo per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 viene erogato con le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.

Art. 3.

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, pari a complessive lire 450 milioni nel triennio 1996-1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

2. All'onere di lire 150 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 marzo 1996.

GRAZIANO

96R0320

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1996, n. 18.

Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978 n. 440: «Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 1° maggio 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina il recupero produttivo dei terreni incolti, abbandonati o non sufficientemente coltivati, in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978 n. 440 (norme per l'utilizzazione delle terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate), al fine di:

a) salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici nonché perseguire la protezione dell'ambiente mediante la promozione e la valorizzazione delle capacità produttive delle aree abbandonate a vocazione agricola;

b) favorire l'accorpamento delle superfici delle aziende agricole verso unità colturali più razionali ed economicamente valide;

c) favorire l'occupazione in agricoltura con particolare riguardo a quella giovanile.

Art. 2.

Terreni incolti, abbandonati o non sufficientemente coltivati

1. Ai fini della presente legge si considerano quali terreni incolti o abbandonati i terreni ex coltivi, suscettibili di coltivazione agricola con tecniche appropriate che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie.

2. Si considerano terreni non sufficientemente coltivati i terreni le cui produzioni ordinarie unitarie medie dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute per le stesse colture nel medesimo periodo in terreni della zona aventi le stesse caratteristiche fisico-chimiche ed agronomiche, a meno che su tali terreni non siano in atto tecniche agronomiche a basso impatto ambientale in grado di assicurare la protezione del suolo e la conservazione dello spazio naturale, nel rispetto degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia agroambientale.

3. Nei terreni serviti da impianti di irrigazione, la comparazione per la determinazione dei valori di produzione unitaria di cui al comma 2 è effettuata da parte della Commissione di cui all'articolo 11 tenendo conto delle produzioni unitarie dei terreni irrigui.

4. La difformità delle colture esistenti sui terreni di cui al comma 2, rispetto alle previsioni dei piani di sviluppo agricoli vigenti, non comporta di per sé la classificazione di terreno non sufficientemente coltivato.

5. Ai fini della presente legge si intende per «annata agraria» il periodo decorrente dall'11 novembre al 10 novembre dell'anno solare successivo.

Art. 3.**Zone di applicazione**

1. La presente legge si applica ai terreni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, purché ricadenti nelle zone classificate «colture agrarie» (COL) e «praterie in mantenimento» (PRMA) nella cartografia relativa all'«assetto vegetazionale» del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale (di seguito definito PTCP) e a destinazione agricola, compatibile con le vigenti discipline urbanistiche.

2. I terreni classificati «PR-MA» nel PTCP possono essere utilizzati ai fini della presente legge esclusivamente a prato o pascolo mediante piani di sviluppo volti al miglioramento del cotico erboso.

3. I terreni a destinazione agricola non rientranti nelle zone classificate «COL» e «PRMA» e identificabili nelle aree di cui all'articolo 69, comma 3, delle Norme di Attuazione del PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 26 febbraio 1990, sono suscettibili di recupero produttivo, per le finalità di cui alla presente legge, solo se tali zone risultano caratterizzate, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 11, da estesi fenomeni di totale abbandono agricolo che pregiudichino la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell'ambiente o quando la mancata messa a coltura di tali terreni possa arrecare un danno alle colture agrarie contigue.

4. Ai fini dell'individuazione delle zone di cui al comma 3, la Commissione di cui all'articolo 11 esprime parere utilizzando anche i dati di base di programmazione territoriale in possesso delle strutture regionali e disponibili presso i sistemi informatici e sugli strumenti cartografici regionali.

5. L'estensione del fenomeno di abbandono di cui al comma 3 deve comunque interessare superfici contigue superiori a tre ettari.

Art. 4.**Terreni e soggetti esclusi**

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) i terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente naturale;

b) le dipendenze e pertinenze delle case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile ivi compresi i giardini e i parchi urbani pubblici;

c) i boschi, così come definiti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, anche se fortemente degradati per cause diverse, nonché i terreni destinati ad imboscamento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organismi pubblici competenti. Non rientrano nella definizione di bosco i terreni agricoli che, a causa del perdurare dello stato di abbandono, sono caratterizzati da un soprassuolo quasi esclusivamente costituito da arbusti e cespugli;

d) i terreni a seminativo ritirati dalla produzione o comunque vincolati ai sensi delle vigenti normative comunitarie;

e) i terreni adibiti a cave o a discariche. Sulle discariche dismesse sono consentite colture non alimentari;

f) i terreni destinati ad attività di interesse sociale o ricreativo e a servizi di pubblica utilità da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organismi pubblici competenti;

g) i terreni necessari per attività industriali, commerciali e turistiche nonché i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili da piani urbanistici vigenti o adottati;

h) i terreni di cui all'articolo 3, comma 2, ove la richiesta di recupero produttivo di parte della zona interessata all'abbandono possa pregiudicare la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e a restante parte.

2. L'utilizzazione dei prati e pascoli assoggettati nel PTCP al regime normativo di «praterie in trasformazione a bosco» (PR-TRZ) può essere consentita a fini pascolivi sulla base delle previsioni contenute nei Piani di Settore previsti dal comma 3 dell'articolo 76 delle Norme di Attuazione del PTCP.

3. L'esclusione dei terreni di cui al comma 1, lettera g), opera a far data dalla omissione dell'atto che consente l'effettiva utilizzazione ai fini predetti. In caso di terreni già assegnati in applicazione della legge 440/1978, l'assegnatario rilascia i terreni stessi entro la data fis-

sata dalla Regione. Al fine di stabilire la data del rilascio la Commissione di cui all'articolo 11 esprime relativo parere sentite le parti interessate.

4. Per quanto previsto dal comma 3, il terreno deve essere rilasciato non oltre sei mesi a decorrere dalla data di richiesta dell'avente titolo e comunque non prima della conclusione del ciclo colturale annuale. I termini fissati per eventuali concessioni edilizie restano sospesi fino alla data del rilascio.

5. In caso di terreni gravati da uso civico assegnati in applicazione della presente legge e richiesti da uno o più residenti aventi titolo, l'assegnatario rilascia i terreni stessi entro la data fissata dalla Regione. Al fine di stabilire la data del rilascio, la Commissione di cui all'articolo 11 esprime il relativo parere, sentite le parti interessate.

6. Nel caso di cui al comma 5 il terreno deve essere rilasciato comunque entro un anno a decorrere dalla data di richiesta dell'avente titolo all'uso civico il quale è tenuto al rimborso per lavori in corso o per qualsiasi titolo legittimo da liquidarsi nella misura stabilita dallo stesso decreto di rilascio, previo parere della Commissione di cui all'articolo 11. Non sono da computarsi nell'eventuale indennizzo i lavori effettuati dopo la presentazione della richiesta di assegnazione da parte degli aventi titolo.

7. Non sono assegnabili i terreni non sufficientemente coltivati da piccoli proprietari e conduttori il cui reddito lordo complessivo annuo, ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), non superi i diciotto milioni di lire. Tale limite può essere adeguato dalla Regione sulla base delle variazioni ISTAT intervenute.

Art. 5.**Destinatari**

1. La Regione, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 11, assegna per la coltivazione i terreni incolti o abbandonati, o non sufficientemente coltivati, aventi i requisiti di cui alla presente legge, ai richiedenti che si impegnano a coltivarli attraverso il piano di sviluppo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).

2. Possono essere oggetto di richiesta i terreni appartenenti a privati, ad enti pubblici e morali e i terreni demaniali, con esclusione dei terreni compresi nel demanio forestale regionale.

3. Nel caso di istanze per terreni appartenenti al demanio idrico dello Stato, l'assegnazione deve avvenire nel rispetto del disposto di cui al capo VII del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche).

4. Nel caso di più domande per i medesimi terreni l'assegnazione spetta nel seguente ordine prioritario:

a) ai confinanti che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 3;

b) ai richiedenti che dimostrino di aver condotto il fondo in passato ovvero di aver svolto in esso la propria opera;

c) ai richiedenti disoccupati singoli o associati di età non superiore a quaranta anni aventi adeguata capacità professionale a giudizio della Commissione di cui all'articolo 11;

d) agli imprenditori agricoli singoli o associati se la richiesta è ai fini dell'ampliamento aziendale e della ricomposizione fondiaria;

e) ai richiedenti singoli o associati residenti nel territorio del Comune;

f) agli altri richiedenti secondo la data di presentazione delle domande.

Art. 6.**Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di assegnazione è presentata alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno e contiene:

a) gli elementi di identificazione dei terreni richiesti con certificazione della destinazione urbanistica ivi vigente in base allo strumento urbanistico e della relativa disciplina e della loro condizione colturale al momento di presentazione della domanda;

b) i dati relativi al proprietario dei terreni richiesti, degli eventuali aventi titolo e dei confinanti;

c) la dichiarazione delle capacità professionali dei richiedenti ai sensi di quanto disposto dal Regolamento CEE 2328/91 e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 17 novembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

d) la destinazione culturale che si intende attuare attraverso un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, della durata massima di due anni, descritto su modello conforme alla vigente normativa comunitaria in materia.

2. Il piano di sviluppo di cui al comma 1, lettera d), a miglioramento effettuato, deve prevedere l'utilizzo a tempo pieno di almeno una unità lavorativa attiva pari, con riferimento alle giornate lavorative per ettaro coltura, a duecento giornate se i terreni richiesti ricadono in zona definita montana o svantaggiata ai sensi della Direttiva 268/75/CEE o a trecento giornate per i terreni situati in altre zone. A tal fine possono concorrere anche le superfici già possedute a vario titolo dal richiedente.

3. Non possono essere richieste superfici inferiori a mille metri quadrati nelle zone di cui all'articolo 3, comma 1 e inferiori a cinquemila metri quadrati nelle zone di cui all'articolo 3, comma 3.

4. Qualora il piano di sviluppo preveda l'utilizzo di terreni a foraggio o pascolo, non possono essere richieste superfici accorpate inferiori a cinque ettari a meno che non siano confinanti o contigue con terreni già posseduti dal richiedente. L'utilizzo di tali terreni è consentito alle sole aziende con attività zootecnica.

Art. 7.

Assegnazione di terreni incolti

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione notifica le istanze di assegnazione ai proprietari, agli aventi titolo, ai confinanti e alla Commissione di cui all'articolo 11.

2. Entro il 31 marzo la Commissione esprime parere nel rispetto del principio del contraddittorio. La Regione, entro i successivi trenta giorni, comunica tale parere al richiedente, ai proprietari, agli aventi titolo e ai confinanti.

3. In caso di parere favorevole i proprietari, gli aventi titolo e i confinanti possono chiedere alla Regione, entro il 30 giugno, di utilizzare direttamente i terreni a partire dall'annata agraria successiva, allegando un piano di utilizzo dei terreni elaborato su modello conforme alla vigente normativa comunitaria in materia. Il piano può prevedere anche l'imboschimento dei terreni in conformità con le indicazioni del PTCP, Assetto Vegetazionale, e con i programmi di sviluppo agricolo e forestale presenti sul territorio.

4. L'indirizzo tecnico-culturale del piano di utilizzo di cui al comma 3 deve essere conforme alla programmazione agricola presente sul territorio e valutato dalla Commissione provinciale che si esprime entro il 31 luglio.

5. La Regione accoglie o respinge i piani di utilizzo di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di emissione del parere. In caso di mancato accoglimento del piano di utilizzo, la Regione decreta l'assegnazione dei terreni ai richiedenti.

6. I proprietari e gli aventi titolo, per la realizzazione degli interventi previsti dai piani di utilizzo di cui al comma 3, possono avvalersi di manodopera salariata per un impegno non inferiore a due anni. Per tale periodo non è comunque consentita la realizzazione del piano mediante contratti che prevedano l'utilizzo del terreno da parte di terzi.

7. La Regione accerta che i piani di cui al comma 3 siano realizzati entro i termini in essi stabiliti. In caso di esito negativo i terreni sono assegnati ai richiedenti, qualora ancora interessati, e il proprietario non può inoltrare richiesta di coltivarli direttamente fino alla scadenza dell'assegnazione.

8. In assenza di richiesta di coltivazione da parte dei proprietari, degli aventi titolo o dei confinanti entro il termine fissato dal comma 3, la Regione, entro il 15 settembre di ogni anno, assegna i terreni ai richiedenti.

Art. 8.

Effetti del provvedimento di assegnazione

1. Il provvedimento di assegnazione comporta la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di locazione o di natura associativa relativo ai terreni richiesti, salvo il rim-

borso eventualmente dovuto dall'assegnatario per le spese relative a lavori in corso o per altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione, previo parere della Commissione di cui all'articolo 11. Non sono da computare nell'eventuale indennizzo i lavori effettuati dopo la notifica delle domande ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

2. I rapporti fra proprietari o usufruttuari dei terreni e assegnatari sono regolati dalle leggi vigenti in materia di contratti di affitto di fondi rustici. La durata del contratto di locazione è comunque non inferiore a quindici anni, con canone di affitto determinato dalla vigente legislazione in materia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 4 e 5.

3. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso previo preavviso di un anno da notificarsi alla Regione nonché ai proprietari o agli aventi titolo.

Art. 9.

Revoca dell'assegnazione

1. Qualora l'assegnatario non utilizzi i terreni assegnati e non realizzi il piano di sviluppo concordato entro due annate agrarie decorrenti dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, la Regione, su istanza dei proprietari e sentita la Commissione di cui all'articolo 11, revoca l'assegnazione entro novanta giorni dalla richiesta e dispone gli eventuali rimborsi per migliorie effettuate dall'assegnatario ai sensi del Codice Civile e della vigente normativa sui contratti agrari.

Art. 10.

Utilizzazione dei terreni da parte di lavoratori emigrati all'estero

1. Per i proprietari di terreni, lavoratori emigrati o trasferiti all'estero, che dichiarino, entro il 30 giugno dell'anno di ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, comma 1, di impegnarsi direttamente nella coltivazione dei terreni di proprietà richiesti ai sensi dell'articolo 6, l'emanazione dei provvedimenti di cui alla presente legge è sospesa di due anni dalla data di notificazione.

Art. 11.

Commissione provinciale per l'utilizzo dei terreni incolti

1. Per ogni provincia è costituita una Commissione per l'utilizzo dei terreni incolti, di seguito definita Commissione, composta da:

a) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di Agricoltura o suo delegato con funzioni di presidente;

b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di Beni Ambientali e Naturali o suo delegato;

c) due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;

d) due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti;

e) due rappresentanti della cooperazione agricola;

f) due rappresentanti dei lavoratori agricoli;

g) quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCCEM) regionale. Svolge funzioni di segretario un dipendente regionale di livello non inferiore al sesto.

h) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale.

2. I componenti la Commissione di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), e i relativi supplenti sono designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancato accordo le singole organizzazioni provinciali segnalano entro i termini prescritti, i loro rappresentanti. Trascorso tale termine la Regione nomina la Commissione qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.

3. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

4. Ai componenti della Commissione non dipendenti regionali spettano le indennità e il rimborso spese previste dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.*Funzionamento della Commissione*

1. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti.

2. Il Presidente della Commissione può fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, personale regionale, del Corpo Forestale dello Stato e di Enti a diverso titolo interessati.

3. In caso di perdurante assenza senza giustificato motivo di uno dei componenti la Commissione la Regione ne dichiara la decadenza.

Art. 13.*Compiti delle Commissioni provinciali per l'utilizzo dei terreni incolti*

1. Alle Commissioni provinciali compete:

a) definire gli elementi di comparazione indicati dall'articolo 2, comma 2, nonché verificare, per i terreni non sufficientemente coltivati, la comparazione tra la situazione di fatto e gli elementi di comparazione stessi;

b) verificare la sussistenza dei requisiti di assegnabilità dei terreni richiesti, la capacità professionale del richiedente, le unità lavorative attive impegnate a fine piano, la validità del piano di sviluppo proposto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) nonché la sua conformità al relativo piano di bacino e il rispetto della normativa relativa al vincolo idrogeologico mediante acquisizione del relativo parere da parte della Provincia;

c) definire l'entità del rimborso, di cui all'articolo 8, comma 1, dovuto da parte dell'assegnatario al precedente conduttore dei terreni assegnati;

d) verificare le condizioni di mancata utilizzazione dei terreni da parte degli assegnatari ai sensi dell'articolo 9;

e) esprimere parere ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'articolo 4, comma 5 e dell'articolo 7, commi 2 e 4;

f) quant'altro necessario a definire l'assegnabilità dei terreni richiesti.

2. La Commissione, in caso di esame di quanto previsto al comma 1 lettere c) e d) nonché in caso di eventuali sopralluoghi, ne dà comunicazione agli interessati tramite invito scritto agli stessi.

Art. 14.*Agevolazioni per il ripristino dei terreni incolti*

1. Agli assegnatari di terreni incolti, abbandonati o non sufficientemente coltivati di età inferiore a quaranta anni è data precedenza nella erogazione dei benefici comunque previsti dalle normative regionali, nazionali o comunitarie per il ripristino delle condizioni colturali e l'avvio dell'esecuzione dei piani di sviluppo o di utilizzo dei terreni.

2. Il mancato accesso ai benefici di cui al comma 1 non pregiudica i termini di esecuzione del piano di miglioramento.

Art. 15.*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali e statali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 16.*Norma transitoria*

1. Alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali la Commissione di cui all'articolo 11 non abbia espresso parere, si provvede secondo le disposizioni della presente legge in quanto applicabili.

2. Al fine dell'utilizzo dei terreni di cui all'articolo 4, comma 2, e fino all'emanazione dei Piani di settore, la Commissione di cui all'articolo 11 valuta i piani di sviluppo aziendali presentati dai richiedenti,

consentendo soltanto sfruttamenti economici atti a consolidare ed a favorire le condizioni di equilibrio idrogeologico per il mantenimento dell'integrità dei versanti e degli ecosistemi ambientali.

3. In sede di prima applicazione della presente legge la Commissione di cui all'articolo 11 è nominata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data restano in carica le Commissioni nominate ai sensi della legge 440/1978.

4. Fino all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 27, comma 6 della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali), le funzioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5; all'articolo 5, comma 1; all'articolo 7, commi 7 e 8; all'articolo 9; all'articolo 11, comma 2; all'articolo 12; all'articolo 15, comma 3, sono esercitate dal Presidente della Giunta Regionale e quelle di cui all'articolo 4, comma 7 e all'articolo 7, comma 5 sono esercitate dalla Giunta Regionale.

Art. 17.*Norme finali*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 440/1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 aprile 1996

MORI

96R0402

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1996, n. 19.

Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 e alla legge regionale 16 giugno 1978 n. 28, recanti interventi finanziari a favore dell'artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 1° maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Modificazione dell'intero articolo*

1. Nel testo della legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 e della legge regionale 16 giugno 1978 n. 28, le parole «Cassa per il credito alle imprese artigiane» sono sostituite dalle parole «Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A - Artigiancassa».

Art. 2.*Modificazioni dell'articolo 2*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 2/1976, dopo le parole «in conto interessi», sono inserite le parole «e in conto canoni».

Art. 3.**Inserimento dell'articolo 2-bis**

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 2/1976, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis

1. I conferimenti di cui all'articolo 2 sono altresì destinati ad abbattere il tasso d'interesse previsto per i nuovi interventi finanziari della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa.

2. La Giunta regionale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, tra l'altro, con proprio provvedimento:

a) la misura percentuale del contributo in conto interessi e in conto canoni;

b) le tipologie dei nuovi interventi finanziari di cui al comma 1 ammissibili al contributo regionale;

c) gli importi massimi, nei limiti fissati dal regime comunitario "de minimis", e la durata dei finanziamenti ammissibili a contributo».

Art. 4.**Modifica dell'articolo 4**

1. All'articolo 4 della legge regionale n. 2/1976, dopo le parole «legge regionale 24 luglio 1973 n. 26» sono inserite le parole «e successive modificazioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 aprile 1996

MORI

96R0403

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano**

LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 1996, n. 8.

Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 23 aprile 1996)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I**ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'INFANZIA****Art. 1.****Assistenza domiciliare per l'infanzia**

1. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata ad assegnare contributi finanziari alle spese di gestione delle istituzioni private senza scopo di lucro o delle cooperative di servizi sociali, che promuovano ed organizzino sul piano tecnico-assistenziale e amministrativo l'assistenza domiciliare per l'infanzia.

2. Come tale si intende, ai fini della presente legge, l'attività delle persone che professionalmente, in collegamento con le organizzazioni suddette, assistono nelle loro case uno o più bambini di altri e forniscono loro le cure familiari, seguendo criteri e modi di intervento ispirati a fini sociali.

3. La Provincia autonoma di Bolzano prevede sussidi economici a sostegno delle famiglie a basso reddito utenti dell'assistenza domiciliare all'infanzia. L'erogazione dei sussidi è delegata agli enti gestori dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, integrato dall'articolo 2 della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 43.

4. Con regolamento di esecuzione verranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai sussidi di cui al comma 3. Ai fini della valutazione del fabbisogno e dell'entità delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, concernente «Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano», e successive modifiche ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, nonché l'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 2.**Contributi**

1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono ammesse ai contributi se perseguono le seguenti finalità statutarie:

a) svolgano un'azione di promozione e di consulenza sulla specifica forma assistenziale, favorendo l'incontro fra le singole operatrici/i singoli operatori e le famiglie utenti;

b) abbiano con le singole operatrici/i singoli operatori rapporti giuridici che comunque assicurino idoneo appoggio tecnico, informazione e aggiornamento professionale;

c) dispongano di persone esperte nel campo dell'assistenza all'infanzia e in quello dei rapporti educativi e interpersonali, le quali svolgano la supervisione nei confronti delle singole operatrici/dei singoli operatori e la verifica delle condizioni igieniche ed ambientali nelle quali si esplica il servizio.

2. I contributi per spese di investimento e di gestione, ivi comprese quelle inerenti alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile delle operatrici / degli operatori, sono assegnati in misura non eccedente il 70% delle spese riconosciute. La Provincia autonoma di Bolzano sostiene le spese per le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale.

3. Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti gli standards minimi relativi alle condizioni tecniche ed igieniche di esercizio della specifica forma di assistenza, alle quali viene comunque subordinato l'intervento provinciale.

4. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con altre agevolazioni per le stesse finalità previste da leggi statali e regionali o altre leggi provinciali.

CAPO II**ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO PROVINCIALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA****Art. 3.****Modifiche alla legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6, concernente «Ordinamento dell'Istituto Provinciale Assistenza all'Infanzia»**

1. L'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Finalità) — 1. L'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia è un istituto di pronta e transitoria accoglienza.

2. Esso ha il compito di accogliere e di assistere a tempo parziale o a tempo pieno i bambini fino a tre anni insieme, eventualmente, alle rispettive madri:

a) quando sono in attesa di provvedimenti o interventi di superamento della fase assistenziale transitoria;

b) quando necessitano di alloggio, nutrimento o altri bisogni primari oppure la loro presenza nella famiglia crei tensione o disagi che consiglino l'allontanamento. La loro permanenza nell'istituto cessa con il venir meno delle difficoltà che hanno determinato l'accettazione e, in ogni caso, non può essere protratta oltre il sesto mese dall'ingresso.

3. L'Istituto accoglie e assiste in via temporanea e transitoria anche le donne durante lo stato di gravidanza nei casi di particolare stato di bisogno».

2. L'articolo 7 della legge provinciale n. 6/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Direzione) — 1. La Giunta provinciale nomina il direttore/la direttrice dell'istituto scegliendolo/a tra i/le dipendenti che siano inquadrati/e almeno nella VI qualifica funzionale e che abbiano un'esperienza almeno quadriennale di lavoro in servizi specializzati per la prima infanzia.

2. Il direttore/la direttrice provvede ad accettare e dimettere i bambini, le gestanti e le madri, sovrintende ai servizi assistenziali, amministrativi e ausiliari, tiene i rapporti con le amministrazioni, gli enti e il pubblico, regolamentando anche i turni di lavoro del personale.

3. L'educatore professionale/l'educatrice professionale, o un operatore/un'operatrice a tal fine designato/a dal direttore/dalla direttrice fra il personale di cui all'articolo 8, comma 2, coordina il personale addetto alla vigilanza e all'assistenza diretta dei bambini, cura i rapporti assistenziali con le madri ospiti dell'istituto e sostituisce il direttore/la direttrice in caso di assenza o impedimento».

3. L'articolo 8 della legge provinciale n. 6/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Responsabilità sanitarie) — 1. La vigilanza sanitaria all'interno dell'Istituto provinciale assistenza all'infanzia e la consulenza pediatrica e nipiologica nei confronti dei bambini sono esercitate dall'azienda speciale Unità sanitaria locale Centro Sud.

2. L'assistenza medico-infermieristica deve essere garantita dalla suddetta azienda speciale Unità sanitaria locale Centro Sud ed i relativi oneri finanziari saranno a carico del Fondo sanitario provinciale.

3. L'assessore provinciale competente in materia di assistenza all'infanzia è autorizzato a stipulare con l'azienda speciale Unità sanitaria locale Centro Sud apposita convenzione per la disciplina degli interventi di cui ai commi 1 e 2, secondo convenzione-tipo approvata dalla Giunta provinciale».

CAPO III

NORME CONCERNENTI GLI ASILI NIDO

Art. 4.

*Modifiche alla legge provinciale
8 novembre 1974, n. 26, concernente «Asili nido»*

1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-bis (Determinazione dei contributi) — 1. Gli stanziamenti provinciali relativi alla gestione degli asili nido saranno ripartiti annualmente tra i comuni gestori con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 5.

2. L'ammontare del contributo verrà determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo, dedotta la quota a carico degli utenti. L'ammontare del contributo provinciale non potrà comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del comune gestore».

CAPO IV

Norme transitorie e finali

Art. 5.

Modificazione e abrogazione di norme vigenti

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26 è abrogato.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20 sono abrogati.

3. Il comma 4 dell'articolo 2, l'articolo 5, le lettere a) e d) dell'articolo 6, gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16, il comma 2 dell'articolo 17 e l'articolo 18 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 sono abrogati.

4. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38 è abrogato.

5. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è abrogata.

6. Nel testo italiano dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 le parole: «l'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia e» sono soppresse.

7. Nel testo tedesco dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 le parole: «das Landeskleinkinderheim und» sono soppresse.

8. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti gestori dei servizi sociali affidano l'incarico di coordinatore di distretto ad un operatore in possesso del diploma di scuola media superiore e con esperienza professionale triennale nei servizi sociali».

Art. 6.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge può essere nominato direttore dell'Istituto provinciale assistenza all'infanzia il dipendente che svolgeva finora le funzioni di coordinatore dell'Istituto medesimo.

Art. 7.

Testo unificato

1. La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, le leggi provinciali sull'assistenza minorile.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dell'articolo 1, commi 1 e 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 rispettivamente la spesa di lire 300 milioni e di lire 500 milioni.

2. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 800 milioni indicato al comma 1 si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 (partita 1 dell'allegato n. 3 al bilancio).

3. Le spese di cui al capo II trovano copertura negli stanziamenti iscritti al capitolo 51300 del bilancio di previsione per l'anno 1996.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli anni successivi saranno stabilite con legge finanziaria annuale.

Art. 9.

Variations al bilancio 1996

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 9 aprile 1996

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: SCOZ

96R0392

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 19.

Adeguamento alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 nonché disposizioni inerenti il Consiglio regionale, il Fondo Investimenti Piemonte e il cofinanziamento di regolamenti comunitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 dell'8 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di adeguare alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996, negli stati di previsione, approvati con la legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996», sono introdotte le modificazioni riportate nell'Allegato A.

2. L'Allegato A tiene anche conto di variazioni necessarie per il funzionamento del Consiglio regionale, per il completamento del Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.) per l'anno 1996 e per assicurare le quote di cofinanziamento per gli anni 1995 e 1996.

Art. 2.

Integrazione dell'autorizzazione a contrarre mutui

1. L'autorizzazione a contrarre mutui inserita nell'articolo 6 della legge regionale 7/1996, è incrementata di L. 75 miliardi.

2. L'incremento previsto dal comma 1 è utilizzato per la copertura degli aumenti degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli: 20947, 20948, 20975, 20998, 23294, 23324, 23326, 23348, 23600, 25656, 26741, 27160 e 27170.

3. Valgono le condizioni di tasso e di tempo indicate nell'articolo 6 della legge regionale 7/1996.

4. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui e dei prestiti su indicati, previsti in L. 11 miliardi 14 milioni per l'anno finanziario 1997 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce «Oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1996-1998.

Art. 3.

Integrazione dei Fondi globali

1. Il Fondo globale di parte corrente di cui al capitolo n. 15910 è aumentato di L. 7 miliardi 700 milioni.

2. Il Fondo globale di parte investimenti di cui al capitolo n. 27170 è aumentato di L. 11 miliardi.

3. Gli incrementi indicati ai commi 1 e 2 sono collegati con il disegno di legge che disciplina l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Art. 4.

Applicazione del F.I.P.

1. Il F.I.P. di cui al capitolo n. 27160 è aumentato, quale quota da destinare dopo l'approvazione del Piano regionale di sviluppo, di L.35 miliardi 500 milioni.

2. Le schede F.I.P. approvate con la legge regionale 29 gennaio 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997) e relative ai seguenti Settori: Termalismo e Turismo, sono sostituite dalle schede di cui all'Allegato B della presente legge.

3. Gli effetti della presente legge, per quanto concerne i termini di presentazione delle domande relative al F.I.P. — schede Turismo e Termalismo —, decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità economica europea ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato C.E.E.

Art. 5.

Variazioni compensative

1. L'articolo 26 della legge regionale 7/1996 è integrato con le seguenti coppie di articoli: 20947-20975; 20948-20998.

Art. 6.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 aprile 1996

GHIGO

(Omissis).

96R0405

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 20.

Seconda integrazione alla legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 dell'8 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ad integrazione della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 7 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996», sono approvati, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 «Norme di contabilità regionale», così come modificata dalla legge regionale 2 settembre 1991, n. 41, i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1996 dei seguenti Enti:

- a) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
- b) Parco naturale Alta Valsesia;
- c) Ente di gestione del Parco regionale la Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo;
- d) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 aprile 1996

GHIGO

La presente legge verrà anche pubblicata, con gli Allegati, in un supplemento speciale al Bollettino ufficiale.

96R0406

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 21.

Modificazione dell'articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 «Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 dell'8 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione stipula le convenzioni di cui all'articolo 11 in deroga alla materia normata dal titolo II della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 ed in conformità ai modelli di convenzione tipo a tal fine approvati dalla Giunta regionale».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dall'articolo 45, comma 6, dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 aprile 1996

GHIGO

96R0407

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22.

Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 dell'8 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine della tutela preventiva del sistema idrico del sottosuolo e del corretto e razionale uso delle acque sotterranee, la Regione Piemonte, in coerenza con i principi fondamentali della vigente normativa statale, con la presente legge disciplina e coordina l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni, avute in delega dallo Stato a norma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), riguardanti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse le acque termali, minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali.

2. Per acque sotterranee si intendono tutte le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo, a livello sia ipodermico che profondo, ivi comprese le manifestazioni sorgentizie.

3. Rientrano nelle finalità della presente legge tutte le iniziative tecniche, amministrative e finanziarie intese a conseguire il riequilibrio dei prelievi idrici dalle falde sotterranee con priorità dell'uso potabile rispetto agli altri usi.

4. Per il conseguimento delle suddette finalità la Regione Piemonte promuove la realizzazione di attività tecnico-scientifiche e progettuali finalizzate in particolare all'acquisizione di conoscenze sistematiche delle acque sotterranee per quanto riguarda sia le disponibilità naturali che gli effetti sulla qualità e sulla quantità determinati dalle modalità di prelievo ed uso. Assicura, inoltre, il costante raccordo con gli indirizzi generali della programmazione nazionale e della pianificazione di bacino in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), promuove e partecipa ad iniziative interregionali riguardanti il bacino del fiume Po.

Art. 2.

Tutela della Pubblica Amministrazione

1. In attesa della disciplina statale che dia efficacia al principio di pubblicità di tutte le acque sotterranee di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), la Giunta regionale con propri motivati provvedimenti individua, per ambiti territoriali, le acque sotterranee che hanno carattere di pubblico e generale interesse e ne richiede l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falde freatiche e falde in pressione.

3. Per acque sorgive si intende qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali.

4. Per falde freatiche o con superficie libera si intendono quelle falde che sono in equilibrio idraulico con il reticolato idrografico di superficie.

5. Per falde in pressione o confinate si intendono quelle falde separate dalle acque superficiali da strati impermeabili e la cui superficie piezometrica si colloca ad una quota superiore a quella del tetto dell'acquifero.

6. Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde in pressione e la falda freatica.

Art. 3.

Catasto pozzi, sorgenti e piezometri

1. Ai fini della conoscenza del sistema di prelievo e uso delle acque sotterranee del territorio regionale, nonché per finalità di pianificazione e di gestione, la Regione concorre alla realizzazione di un sistema informativo sulle risorse idriche sotterranee coordinato a livello di bacino padano e istituisce il catasto pozzi, sorgenti e piezometri che raccoglie, codifica e gestisce in forma unitaria i dati tecnici ed amministrativi relativi alle utenze di acque sotterranee e che costituisce parte integrante dell'archivio informatizzato delle concessioni, licenze e autorizzazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1994, n. 5 (Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche).

2. Il catasto assicura un flusso informativo in merito allo stato di qualità delle acque sotterranee, alla tipologia ed alla quantità di acqua utilizzata, nonché alle altre caratteristiche delle opere relative alla gestione del sistema di prelievo.

3. La rilevazione, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati del catasto avvengono sulla base di modelli e procedure approvati dalla Giunta regionale. I dati del catasto, validati e aggregati, sono pubblici.

Art. 4.

Riserva delle acque da falde in pressione

1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde in pressione è riservata ad uso potabile. Per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano come definite all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di dette acque per altri fini può essere assentita, solo in forma precaria, in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.

Art. 5.

Uso domestico delle acque sotterranee

1. Il proprietario del fondo, o il suo avente causa, previa autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modifiche e integrazioni, può utilizzare le acque sotterranee per usi domestici ad esclusione degli impegni connessi ad attività produttive.

2. Per finalità conoscitive e di controllo, il Sindaco trasmette all'autorità competente copia dell'autorizzazione rilasciata, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dei modelli di cui all'articolo 3, comma 3.

3. L'uso potabile può essere consentito dal Sindaco solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed è comunque subordinato alla osta dell'autorità sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua, ai sensi del D.P.R. 236/1988 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di sottoporre a controllo sanitario, con frequenza almeno annuale, le acque emunte.

4. L'uso delle acque di falda in pressione può essere consentito in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.

5. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute può essere consentita per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.

6. Entro il 30 giugno 1997 la Regione trasmette ai Comuni le informazioni contenute nella denuncia dei pozzi ad uso domestico ricevuta ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche).

Art. 6.

Criteri per l'utilizzazione delle acque sorgive e di falda freatica per usi diversi da quelli domestici

1. L'estrazione e l'utilizzazione per usi diversi da quelli domestici delle acque sorgive e di falda freatica è assentita dall'autorità competente, secondo le procedure di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto del dicembre 1933, n. 1775 come integrate dalla presente legge, nel rispetto dei criteri e delle norme statali e regionali per il corretto e razionale uso delle risorse idriche, con particolare riguardo all'attuazione delle disposizioni della legge 183/1989.

2. La quantità di acqua assentita deve tener conto delle reali potenzialità della falda freatica, della capacità di ricarica della stessa nonché delle migliori tecnologie disponibili, ed è commisurata:

- a) per usi potabili, ai reali fabbisogni della popolazione servita;
- b) per usi agricoli, al numero dei capi di bestiame, all'entità della superficie da irrigare, al tipo di coltura e al sistema di irrigazione;
- c) per usi industriali, agli effettivi fabbisogni del processo produttivo e a quelli igienico sanitari;
- d) per tutti gli altri usi, ai fabbisogni strettamente connessi alla funzionalità dell'insediamento.

3. Per gli usi industriali l'autorità competente indica la quantità di acqua riciclata e scaricata, il quantitativo globale di acqua assentito e la sua ripartizione tra fabbisogni delle varie fasi del processo produttivo e necessità igienico sanitarie.

Art. 7.

Procedure per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di acque da falda freatica per usi diversi da quelli domestici

1. La domanda per la ricerca di acqua di falda freatica è presentata all'autorità competente con allegati:

- a) il progetto di massima dell'utilizzazione, comprendente la qualità d'acqua richiesta ed il tipo d'uso, le principali caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche, i tracciati e i diametri delle condotte;
- b) il progetto del pozzo;
- c) lo studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde;
- d) l'indicazione del professionista abilitato cui è affidata la direzione dei lavori.

2. I contenuti della documentazione di cui al comma 1 sono meglio precisati con deliberazione della Giunta Regionale.

3. Qualora l'autorità competente riconosca la domanda inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi pubblici, la dichiara inammissibile.

4. Per le acque sotterranee che hanno assunto natura pubblica ai sensi della legislazione vigente, qualora il quantitativo di acqua richiesto configuri una piccola derivazione, il richiedente integra la domanda per la ricerca con l'istanza di concessione di derivazione; in tal caso l'autorità competente provvede alla pubblicazione della domanda nelle forme previste dall'articolo 7 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933 e dall'articolo 23 della legge 36/1994, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione alla ricerca e utilizzazione del quantitativo di acqua richiesto.

5. L'autorità competente provvede in merito al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca, se non ostanto motivi di pubblico interesse, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere.

6. Con il provvedimento di cui al comma 5 è autorizzata la ricerca di acque di falda freatica tramite trivellazione, la costruzione del pozzo e l'effettuazione delle prove di emungimento. L'autorizzazione stabilisce le cautele per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico, i termini da osservarsi per l'inizio e la conclusione dei lavori e la cauzione da versarsi da parte del richiedente. Le spese di istruttoria e di direzione dei lavori sono a carico del richiedente.

7. Nell'autorizzazione sono impartite disposizioni circa la sorveglianza, l'esecuzione dei lavori e l'installazione di apparecchiature e strumenti di prova. L'autorità competente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.

8. L'autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Essa può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità:

a) quando non siano stati avviati i lavori nel termine di centotanta giorni dal giorno in cui essa fu notificata;

b) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre centotanta giorni senza che siano intervenute documentate cause di forza maggiore;

c) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;

d) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona.

9. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il direttore dei lavori invia all'autorità competente una dettagliata relazione finale con allegate la dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato e due copie della scheda debitamente compilata e sottoscritta, relativa al Catasto di cui all'articolo 3. Nella relazione finale il direttore dei lavori in particolare riferisce in ordine a:

a) andamento generale dei lavori;

b) stratigrafia dei terreni attraversati;

c) risultati di una prova di emungimento, con almeno tre diversi gradini di portata, interpretata in maniera da conoscere l'equazione caratteristica del pozzo e la sua efficienza idraulica;

d) idoneità delle acque reperite in relazione all'uso previsto.

10. Nei casi previsti dal comma 4, il richiedente, contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, è tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute in quale, per gli usi industriali, deve contenere anche il progetto di riciclo delle acque utilizzate secondo i criteri della migliore tecnologia.

11. L'autorità competente provvede in merito alla concessione per l'utilizzazione di acqua da falda freatica. Le modalità e le condizioni dell'esercizio della derivazione sono stabilite nel disciplinare di concessione previsto dall'articolo 16 del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285.

Art. 8.

Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque da falde in pressione per uso potabile

1. Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque da falde in pressione, ad uso potabile, valgono i criteri e le procedure di cui agli articoli 6 e 7.

2. Le stesse procedure si applicano nell'ipotesi di deroga di cui all'articolo 4, comma 2. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta dall'articolo 7, comma 1 con una dettagliata relazione sull'indisponibilità di risorse idriche alternative.

3. L'utilizzazione ai fini potabili è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dal D.P.R. 236/1988. A tal fine il richiedente deve presentare alla Regione, sulla base dello studio idrogeologico dell'area e dei risultati dei lavori e delle prove di ricerca, la valutazione della vulnerabilità e del rischio delle acque captate con la proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia a norma degli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. 236/1988.

4. Gli enti acquedottistici, nella realizzazione di nuove opere di presa, acquisiscono in proprietà la zona di rispetto delimitata a norma dell'articolo 6 del D.P.R. 236/1988 oppure stipulano apposita convenzione con il proprietario o con il fittavolo, mezzadro, colono, partecipante. La convenzione disciplina le attività agricole consentite e prevede la corresponsione di un indennizzo commisurato al mancato reddito. La Giunta regionale, entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un modello di convenzione e individua i criteri guida per la determinazione dell'indennizzo.

5. Nel provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia sono contenute le prescrizioni relative alla tutela del punto di presa, in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di utilizzazione potabile delle acque sorgive e di falda freatica.

Art. 9.

Ulteriori disposizioni per le utenze agricole

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, l'uso di acque sotterranee a scopi agricoli può essere consentito solo in carenza di acque superficiali. Al relativo assenso si provvede previa verifica della congruità del quantitativo di acqua richiesto con i valori medi di riferimento dei fabbisogni idrici per tipo di coltura, anche in relazione alla natura dei terreni ed alle caratteristiche climatiche della zona ed ai metodi di irrigazione adottati.

2. Le domande di nuove utenze sono accolte solo se non risulta possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

3. In ogni caso sono considerate prioritarie le domande rivolte a soddisfare i fabbisogni di più utenti associati fra di loro, rispetto alla domanda del singolo utente, a parità di superficie da irrigare.

4. Per finalità conoscitive e di controllo delle acque sotterranee ed in particolare delle utenze agricole, la Regione può avvalersi della collaborazione dei Consorzi irrigui e di bonifica.

Art. 10.

Disposizioni comuni per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici

1. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee deve essere compatibile con la capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

2. Qualora sia accertato l'anomalo abbassamento del livello delle falde, l'autorità competente ha facoltà di imporre la riduzione dell'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo.

3. Le opere di captazione di acque sotterranee ad uso potabile ed industriale devono essere dotate di adeguati strumenti di misurazione dei volumi di acque prelevate, opportunamente sigillati e posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorità preposte al controllo. Lo stesso obbligo è prescritto per altri usi in rapporto alla rilevanza dei prelievi, sulla base di criteri definiti con deliberazioni della Giunta regionale.

4. Ai fini della conoscenza qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee, nel disciplinare di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Pubblica Amministrazione.

5. Tutti i soggetti che per finalità proprie o per obblighi della Pubblica Amministrazione gestiscono piezometri sono tenuti a comunicare all'autorità competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia e i dati periodicamente rilevati, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3.

6. Per il corretto e razionale uso delle risorse idriche, l'autorità competente può autorizzare nuove concessioni dalle preesistenti opere di captazione, sempre che sia accertata la disponibilità naturale della risorsa. In tal caso i rapporti tra i concessionari devono essere regolati da apposita convenzione che stabilisca gli indennizzi da riconoscere al preesistente concessionario per l'utilizzazione delle opere realizzate, le modalità di gestione e la ripartizione degli oneri relativi.

7. Nei casi di decadenza, mancato rinnovo o rinuncia della concessione l'utente provvede, entro centoventi giorni e a proprie spese, allo smantellamento delle opere di captazione; scaduti i termini, in caso di inosservanza, l'autorità competente interviene in via sostitutiva, fatto salvo il diritto di rivalsa, per coprire gli oneri sostenuti. In caso di inadempienza l'utente incorre nelle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 13, comma 1, lettera c).

Art. 11.

Riconoscimento o concessione delle preesistenti utenze di acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici

1. Nei tempi previsti dagli articoli 25 e 34 della legge 36/1994 e fuori dai predetti casi, entro un anno, dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco in cui l'acqua è iscritta, i titolari dei pozzi e sorgenti regolarmente autorizzati a norma del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933 devono presentare domanda di riconoscimento o concessione all'autorità competente per territorio. Sono esclusi dal suddetto obbligo i soggetti già titolari di concessione.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) copia della scheda relativa al catasto di cui all'articolo 3;
b) relazione tecnica, a firma di un professionista abilitato, dalla quale risultino le caratteristiche dell'opera di presa, il tipo di falda captata, i traçciati e i diametri delle condotte e, quando disponibile, la stratigrafia dei terreni attraversati;

c) copia del preesistente provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933, qualora prescritto;

d) dichiarazione attestante che la documentazione presentata descrive fedelmente lo stato di fatto delle opere eseguite.

3. Gli utilizzatori di acque sorgive per uso diverso da quello domestico sono esonerati dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera c).

4. L'autorità competente, verificati gli aspetti di tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico interessato dall'utilizzazione, rilascia il provvedimento di riconoscimento o concessione dell'utenza preesistente stabilendo le condizioni di esercizio sulla base dei criteri di cui all'articolo 6.

5. Nel caso si accerti che il pozzo interessi esclusivamente la falda freatica o, per uso potabile, la falda in pressione si procede al suo riconoscimento o alla concessione. Nel caso in cui il pozzo utilizzi acque di falda in pressione per usi diversi da quelli potabili in carenza di acque di falda freatica il riconoscimento o la concessione sono effettuati in via precaria per un periodo massimo di dieci anni, a prescindere da quanto disposto dall'articolo 4, comma 2. Alla scadenza il riconoscimento o la concessione possono essere rinnovati ove permanga la carenza di risorse idriche di falda freatica e si accerti la non disponibilità di acque superficiali.

6. Il riconoscimento o la concessione per i pozzi finestrati sia in falda freatica che nelle falde sottostanti avviene per un periodo massimo di tre anni con l'obbligo di eseguire nello stesso periodo i lavori atti a limitare l'emungimento alla sola falda freatica o, per uso potabile, alla sola falda in pressione. Qualora alla scadenza del predetto termine il proprietario dimostri di aver eseguito i lavori prescritti si procede al rinnovo. Per usi diversi da quello domestico e potabile, in carenza di acqua di falda freatica, è concessa l'utilizzazione, in forma precaria e per un periodo massimo di dieci anni, delle sole acque di falde in pressione. Qualora alla scadenza del termine dei tre anni il proprietario non abbia eseguito detti lavori, è imposta la chiusura del manufatto, fatta salva la facoltà di trivellare un nuovo pozzo a norma della presente legge in sostituzione di quello preesistente. La stessa norma si applica ai rinnovi di concessione in scadenza nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge. I rinnovi in scadenza oltre tale periodo non sono ammessi quando i pozzi consentono la comunicazione tra la falda freatica e le falde sottostanti.

7. I lavori previsti dal comma 6 sono certificati da un professionista abilitato a cui è affidata la direzione lavori.

8. L'inosservanza dei termini di cui al comma 1, comporta la decadenza del diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica. L'utilizzo di dette acque oltre il termine previsto e in assenza di domanda di riconoscimento o concessione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 comma 1, lettera b).

9. La concessione e la regolarizzazione dei pozzi costruiti in territori soggetti alla tutela della Pubblica Amministrazione e sprovvisti di regolare autorizzazione alla ricerca e regolarmente denunciati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 275/1993 avviene contestualmente secondo i tempi e le modalità del presente articolo nel rispetto delle utenze regolarmente autorizzate.

Art. 12.

Piano di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano

1. Nell'ambito dei compiti di pianificazione territoriale, con riferimento alle porzioni di territori da sottoporre a particolare disciplina ai fini di tutela delle risorse primarie, la Regione, d'intesa con la Provincia territorialmente competente, redige, anche per stralci, il piano di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, di seguito denominato piano, che individua:

a) le aree di interesse sovracomunale da riservare al soddisfacimento di esigenze idropotabili, anche allo scopo di integrare o sostituire le fonti in fase di esaurimento o gravemente compromesse;

b) le zone di protezione dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica delle falde ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.P.R. n. 236/1988.

2. Nel piano sono evidenziati la vulnerabilità delle risorse idriche, i carichi inquinanti di origine civile, agricola e produttiva gravanti sul territorio, i centri di potenziale rischio per le risorse idriche nonché le situazioni di eventuale incompatibilità o che richiedano interventi per la tutela delle acque e sono individuati i vincoli e le limitazioni d'uso del territorio che possono interessare gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici.

3. Il piano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8-bis, comma 2, della L.R. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato secondo le procedure previste dall'articolo 7 della L.R. 56/1977.

4. Le previsioni del piano, come conseguenza di quanto previsto al comma 3, costituiscono aggiornamento ed integrazione del piano regionale qualità delle acque.

5. Dalla data di adozione del piano e fino alla sua approvazione i Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di concessione ed autorizzazione che siano in contrasto con le norme specificamente contenute nello stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1 della L.R. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

Sanzioni amministrative

1. In caso di inosservanza delle norme della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative, in relazione alle sottoindicate violazioni:

a) L. 1 milione qualora non si osservino le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5;

b) da L. 6 milioni a L. 20 milioni per chiunque costruisca un'opera di captazione o utilizzi acqua sotterranea senza la prescritta autorizzazione o concessione;

c) da L. 6 milioni a L. 20 milioni in caso di inosservanza dell'obbligo di chiusura definitiva dei pozzi di cui all'articolo 10, comma 7 ed all'articolo 11, comma 6;

d) da L. 5 milioni a L. 20 milioni qualora non si osservino le prescrizioni sancite nel disciplinare di concessione; la stessa sanzione si applica nel caso di dichiarazioni infedeli;

e) da L. 2 milioni a L. 10 milioni per ogni altra violazione della presente legge.

2. All'accertamento delle violazioni provvedono le Province, gli organi di polizia urbana e rurale dei Comuni, nonché gli altri organi previsti dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Le norme di cui alla presente legge relative ai procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica si applicano, ai sensi degli articoli 90 e 91 del D.P.R. 616/1977, alle piccole derivazioni.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933 e della normativa vigente in materia di inquinamento delle acque, potabilizzazione, vincoli paesaggistici e idrogeologici, emungimenti da falde idriche, prevenzione degli infortuni.

Art. 15.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali 12 aprile 1994, n. 4 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) e 20 novembre 1995, n. 82 (Modifica alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 4 in materia di ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee).

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 aprile 1996

GHIGO

96R0408

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 23.

Modifica alla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 «Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 dell'8 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*h-bis*) ogni altro tipo di intervento relativo ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua inseriti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come definiti dall'articolo 1 della legge 431/1985, con esclusione dei corpi idrici nominalmente individuati nell'allegato A alla presente legge;

h-ter) rilascio, limitatamente ad una sola volta, di autorizzazione per attività estrattiva di pietre ornamentali ai fini della realizzazione di un progetto di coltivazione in precedenza autorizzato ai sensi dell'articolo 82 del D.P.R. 616/1977.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 aprile 1996

GHIGO

(*Omissis*).

96R0409

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 maggio 1996, n. 11.

Regolamento regionale relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in applicazione dell'art. 20, comma 3, della L.R. 28 giugno 1994, n. 26.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 54 dell'8 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il presente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento detta norme di applicazione dell'art. 20, comma 3 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26, per l'esercizio delle funzioni di competenza delle Province previste dalla legge.

Art. 2.

Ubicazione degli immobili

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera *a*) della L.R. n. 26 del 1994, potranno essere presi in considerazione gli immobili siti al di fuori dei centri urbani, delimitati dai Piani regolatori generali (PRG) vigenti ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; ai sensi dello stesso comma 2, lettera *a*), potranno altresì essere ammessi anche immobili inseriti in frazioni o borghi delimitati dal PRG, purché le caratteristiche edilizie tradizionali della zona siano mantenute sia nell'immobile che nel contesto in cui lo stesso è inserito.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli operatori di turismo rurale, la richiesta va presentata alla Provincia competente per territorio, la quale accerta il possesso dei requisiti.

Art. 3.

Requisiti degli edifici

1. L'offerta di ricettività e ristorazione deve essere esercitata in immobili già esistenti. Possono essere utilizzati anche fabbricati che insistono su fondi rustici dismessi dall'attività agricola, ivi comprese le ex-residenze coloniche, purché dotate di idonea destinazione d'uso.

2. Non sono ammesse costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della L.R. 26/94, ma eventualmente solo ristrutturazioni di tipo conservativo, che non alterino le caratteristiche originarie dell'edificio, o le ripristinino.

3. Nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dovranno essere utilizzati prevalentemente materiali propri della edilizia tradizionale della zona, con impiego prioritario di pietra, sasso, mattone, cotto, legno, ferro, ghisa.

4. Manufatti già esistenti realizzati con materiale non conformi alle tipologie architettoniche originali non saranno ammessi se non adeguatamente mimetizzati.

5. Per il rifacimento di coperture degli edifici sarà utilizzato materiale analogo a quello preesistente quale legno, pietra, tegole tipo coppo, ecc.

6. Costituirà elemento di valutazione della domanda l'uso di tecnologie edilizie e di soluzioni costruttive che realizzino risparmio energetico e minore impatto ambientale.

Art. 4.

Denominazioni delle aziende

1. Quale denominazione dell'azienda sono ammissibili il nome e/o il cognome o soprannome di titolari presenti o passati della attività o del luogo (esempio Ca'di Bazzone, Ca' Monduzzi, Borgo Cavani, ecc.); così pure tutte le denominazioni che richiamino la peculiarità rurale tramandata tradizionalmente, quali mulino, bettola, piola, osteria, ostello, mescita, ca', casa, casolare, casone, casino, scuderia, posta, locanda, ecc.

2. Sono utilizzabili denominazioni dialettali purché abbiano un effettivo riscontro storico-culturale con il luogo.

3. Non dovranno essere utilizzate le terminologie derivate da lingue straniere quali maison, house, country, pub, club, farm, ecc.

4. È possibile aggiungere alla denominazione preesistente, quale albergo, pensione, ostello, villaggio, secondo l'attività esercitata, l'aggettivo «rurale».

5. Le aziende di turismo rurale, in possesso di regolare autorizzazione ed attive, sono individuate nel territorio regionale dallo stesso simbolo e dalla medesima denominazione «Turismo Rurale Emilia-Romagna» affisso tramite targa all'ingresso dell'azienda.

6. Il simbolo e la denominazione di cui al comma 5 devono essere utilizzati in tutto il materiale promo-pubblicitario prodotto, nelle pubblicazioni informative, nonché nelle azioni promozionali.

Art. 5.

Dimensioni e volumi dell'attività

1. Per gli alberghi rurali valgono le norme di cui alla L.R. 30 novembre 1981, n. 42, e successive modificazioni, con il vincolo di un minimo di sette camere ed un massimo di ventisei, nonché le norme amministrative e di sicurezza vigenti.

2. Per le superfici, i volumi delle camere ed i correlati posti letto, valgono le norme dei regolamenti igienico-sanitari in vigore.

3. Per gli esercizi extralberghieri, di cui alla L.R. 25 agosto 1988, n. 34, valgono i limiti di legge.

4. Per gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, di cui all'art. 5, lettera a) della Legge 25 agosto 1991, n. 287, e relativo regolamento, è ammesso un massimo di centoventi coperti.

Art. 6.

Arredi esterni

1. Le aree adiacenti e le pertinenze degli immobili destinati alla ricettività e alla ristorazione, nonché gli edifici ed i locali di servizio, i parchi, i giardini, gli accessi secondari, dovranno essere realizzati o ripristinati in modo da costituire un insieme armonico con gli stessi, ed in sintonia con l'ambiente circostante.

2. La vegetazione dei parchi e dei giardini dovrà essere costituita, ove non già esistente, da essenze arboree e arbustive autoctone o adattate, tipiche delle consociazioni vegetali della zona.

3. Per le specie arboree ed arbustive ammesse, si fa riferimento alle liste approvate dai Regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92. Le superfici erbose dovranno essere le più ampie e uniformi possibili.

4. Gli elementi di arredo dei giardini quali tavole, panche, sedili, sedie a sdraio, cestini di raccolta di rifiuti, cartelli indicatori, dovranno essere realizzati in legno, paglia, canne, ferro, ghisa, pietra o altro materiale tradizionale.

5. Per la realizzazione di pergole, pareti, divisori e coperture, andranno privilegiate strutture leggere, anche prefabbricate; potranno essere utilizzate altresì strutture mobili, quali ombrelloni, tensostrutture, tende, ecc.

6. Pergole, bersò, gazebo e simili saranno possibilmente coperti da vegetazione rampicante, la quale potrà essere altresì utilizzata a scopo mimetico di strutture non altrimenti modificabili.

7. Le recinzioni perimetrali o interne, salvo i casi previsti dalla legge, dovranno essere realizzate prioritariamente in materiale ligneo e in sasso, ovvero con utilizzo di paleria, mentre sono da evitare le recinzioni metalliche, in cemento, in alluminio, in gesso.

8. Non sono ammessi elementi decorativi quali statue raffiguranti figure umane o animali non giustificati da motivi storici o caratteristiche locali. Sono da evitare le insegne luminose esterne autoilluminanti.

9. Sono ammissibili strutture quali le piscine, le saune, le palestre e/o le attrezzature ginnico-sportive inserite in idonei percorsi attrezzati.

Art. 7.

Arredi interni

1. Le finiture interne dei locali adibiti ad attività di turismo rurale, nonché gli arredi delle camere, degli spazi comuni e dei locali aperti al pubblico devono essere improntati al recupero e alla conservazione di atmosfere della tradizione locale, tramite l'utilizzo di materiali idonei, di mobili e arredi originali o in stile, l'utilizzo di coperture murarie e di oggettistica in stile.

2. Le pavimentazioni saranno realizzate preferibilmente in mattoni, cotto tradizionale, materiale ceramico, marmo, pietra, legno (anche parquet), tappeti e stuoie vegetali, evitando i rivestimenti con materiali sintetici quali la moquette, il linoleum, ecc.

3. Le pareti potranno essere rivestite con materiale ligneo, carte da parati, tende o altro, purché in armonia con gli arredi, che saranno improntati a semplicità e rusticità.

4. Sono ammesse le collezioni di attrezzi e arnesi tipici di lavorazioni agricole e artigianali della zona, così come i giochi tradizionali quali biliardi, biliardini, strumenti musicali. Non sono ammessi videogiochi, slot, giochi elettronici.

5. Sono ammessi i trofei di caccia e altri animali imbalsamati, possibilmente inseriti in percorsi didattici organizzati.

6. Negli ingressi, le attrezzature informatiche e tecnologiche in dotazione dell'azienda, quali fax, segreterie telefoniche, modem, registratori di cassa, ecc. devono essere inserite in modo armonioso con l'ambiente.

7. Refrigeratori ed espositori di prodotti di gelateria e di pasticceria o di bevande non devono contrastare con l'arredo del locale, oppure devono essere opportunamente mimetizzati.

8. Non sono ammessi i distributori automatici di bevande o alimenti.

9. Saranno positivamente valutate tutte le dotazioni che aumentano il comfort dell'ospite, quali frigobar nelle camere, climatizzatori, servizi di citofono, sala TV, videoregistratori, altri mezzi per proiezioni, impianti musicali.

10. Le indicazioni di cui sopra non si applicano per i locali di servizio e di lavorazione e preparazione dei cibi, nonché per i servizi igienici individuali e di uso comune.

Art. 8.

Caratteristiche dei servizi

1. I servizi di turismo rurale offerti alla clientela devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda ai fini della valutazione della istanza e almeno annualmente confermati, contestualmente alla dichiarazione annuale dei prezzi e delle tariffe.

2. Le caratteristiche dei servizi dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'allegato al presente regolamento.

3. Nella relazione allegata alla domanda dovrà essere chiaramente distinta l'offerta di servizi di turismo rurale organizzata dall'azienda da quella comunque disponibile nel territorio.

Art. 9.

*Presentazione delle domande di iscrizione
all'elenco regionale e loro istruttoria*

1. La domanda di iscrizione all'elenco regionale sarà corredata da una dettagliata relazione tecnica che illustri, oltre all'ambiente e al territorio in cui ricade l'iniziativa, le caratteristiche dei servizi organizzati per gli ospiti, secondo quanto indicato all'allegato al presente regolamento.

2. Il richiedente dovrà allegare alla domanda la documentazione relativa alla ricettività e/o ristorazione dell'esercizio già autorizzata, dalla quale emergano le caratteristiche dimensionali e la qualità dei servizi alberghieri ed extralberghieri e di ristorazione forniti.

3. L'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco regionale è svolta dalle Province con le modalità ed i tempi previsti all'art. 24, comma 5, della L.R. 26/94.

4. La durata del procedimento amministrativo è regolamentata conformemente alle norme vigenti in materia.

5. In sede di istruttoria tecnica le Province potranno avvalersi della consulenza di tecnici delle Comunità Montane, dei Comuni, di operatori del settore nonché di esperti di materie specifiche.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bologna, 3 maggio 1996

BERSANI

(Omissis),

96R0398

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 218.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed al regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 4 0 9 6 *

L. 1.400